



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, GIACOBBE, MANCONI, MASTRANGELI, PALERMO, ZANONI e RICCHIUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2014

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di modificare l'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte che riguarda l'obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno.

Il testo della norma è stato modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, in materia di sicurezza pubblica. In particolare è stato modificato il comma 2 dell'articolo 6 recante «Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno».

Il testo attualmente vigente afferma che «Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.»

Nell'ambito dei provvedimenti esclusi dall'obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, la formulazione introdotta nel 2009 ha eliminato l'esplicito riferimento agli atti di stato civile e all'accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

La norma così modificata garantisce a tutti i cittadini provenienti da Paesi terzi presenti sul territorio nazionale l'accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali. L'accesso alle strut-

ture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno, infatti, non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, fatto salvo il caso in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Sono così garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Tuttavia non può dirsi altrettanto per quanto riguarda gli atti di stato civile - certificati di nascita, stato di famiglia ed altro - espunti dal testo e sottoposti così ad un dubbio interpretativo relativo alla necessità o meno dell'attestazione del soggiorno.

La necessità di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile come modificate dalla legge n. 94 del 2009 è testimoniata dalla circolare del Ministero dell'interno n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899, che al punto 3 specificava come «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».

Tuttavia il contrasto fra le indicazioni della circolare ministeriale e la lettera della norma mantiene una incertezza interpretativa che non agevola la gestione univoca di situazioni analoghe nei diversi uffici dei diversi enti locali. Questo ha prodotto nel tempo diversi casi di mancata registrazione all'anagrafe della nascita dei propri figli da parte di genitori provenienti da Paesi non

comunitari per paura di denunce e di espulsioni.

Dal canto loro gli uffici di alcuni enti locali, nella situazione di dubbio sulla corretta applicazione della norma, rifiutano di accettare la registrazione della nascita da parte di genitori sprovvisti di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale.

Il mancato riconoscimento dello *status* di figlio, indipendentemente dalla situazione di irregolarità dei genitori, lede un diritto fondamentale del bambino il quale, in assenza di una certificazione anagrafica, risulterebbe giuridicamente inesistente. La Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell'inviolabilità del diritto del nato, in sintonia con quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo la quale: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».

Un ulteriore problema si è posto con la sostituzione del riferimento generico all'accesso ai servizi pubblici con la più specifica formulazione riferita alle prestazioni scolastiche obbligatorie, che rende incerto il tema dell'obbligo di presentazione dei documenti di soggiorno per l'accesso alle scuole dell'infanzia e agli asili nido.

Per garantire una uniforme applicazione della norma in oggetto su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle incertezze interpretative illustrate, si propone - con l'articolo 1 del presente disegno di legge - la modifica dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volto a chiarire sul piano legislativo che sono esclusi dall'obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, oltre che i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, quelli attinenti all'accesso ai servizi pubblici e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell'infanzia e gli asili nido, nonché i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile.

Vengono poi introdotti, sulla scia della previsione attualmente contenuta nell'articolo 35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione in materia di accesso alle prestazioni sanitarie, due analoghi divieti di segnalazione all'autorità volti a rendere effettivo per i migranti privi di un regolare permesso di soggiorno l'accesso ai provvedimenti inerenti gli atti di stato civile, nonché quelli attinenti all'accesso ai pubblici servizi ed alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell'infanzia e gli asili nido.

Il presente disegno di legge non comporta variazioni al bilancio dello Stato, in quanto da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti all'accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell'infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

2-bis. L'accesso ai provvedimenti inerenti agli atti di stato civile da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatoria per legge, a parità di condizioni con il cittadino italiano.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto legisla-

tivo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«2-bis. L'accesso alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell'infanzia e gli asili nido e l'accesso ai servizi pubblici da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatoria per legge, a parità di condizioni con il cittadino italiano.».

